I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1244/83 DELLA COMMISSIONE

del 20 maggio 1983

che modifica il regolamento (CEE) n. 1054/78 a seguito della fissazione di un nuovo tasso di cambio da applicare nel settore agricolo per il marco tedesco, la sterlina irlandese, il franco francese, la dracma greca, la lira italiana e il fiorino olandese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1223/83 del Consiglio, del 20 maggio 1983, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo (1), in particolare l'articolo 5,

considerando che l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1054/78 della Commissione (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 780/83 (3), ha previsto che le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio (4) si applicano unicamente quando si tratti di modifiche dei tassi rappresentativi intervenute sino al 28 giugno 1982;

considerando che, in virtù del regolamento (CEE) n. 1223/83, che sostituisce il regolamento (CEE) n. 878/77, sono stati fissati nuovi tassi rappresentativi per il marco tedesco, la sterlina irlandese, il franco francese, la dracma greca, la lira italiana e il fiorino olandese; che è pertanto necessario modificare il regolamento (CEE) n. 1054/78;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1054/78, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente paragrafo:

«2. Le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1134/68 si applicano unicamente alle fissazioni anticipate e ai relativi certificati o titoli rilasciati ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 3183/80 (1):

— prima del 19 ottobre 1982, per quanto riguarda i tassi rappresentativi per il franco belga/lussemburghese e il franco francese, di cui rispettivamente agli allegati I e IV del regolamento (CEE) n. 878/77, nella versione introdotta dal regolamento (CEE) n. 2792/82 (2);

— prima del 26 gennaio 1983, per quanto riguarda il tasso rappresentativo per la dracma greca, di cui all'allegato V del regolamento (CEE) n. 878/77, nella versione introdotta dal regolamento (CEE) n. 221/83 (3);

— prima del 29 marzo 1983, per quanto riguarda il tasso rappresentativo per il franco belga/lussemburghese, di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 878/77, nella versione introdotta dal regolamento (CEE) n. 771/83 (4);

— prima del 17 maggio 1983, per quanto riguarda i tassi rappresentativi per il marco tedesco, il franco francese, la dracma greca, la sterlina irlandese, la lira italiana e il fiorino olandese, di cui rispettivamente agli allegati III, IV, V, VI, VII e VIII del regolamento (CEE) n. 1223/83 (5).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 132 del 21. 5. 1983, pag. 33.
(2) GU n. L 134 del 22. 5. 1978, pag. 40.
(3) GU n. L 87 dell'1. 4. 1983, pag. 1.
(4) GU n. L 188 dell'1. 8. 1968, pag. 1.

(1) GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1.
(2) GU n. L 295 del 21. 10. 1982, pag. 6.
(3) GU n. L 27 del 29. 1. 1983, pag. 7.
(4) GU n. L 85 del 31. 3. 1983, pag. 95.
(5) GU n. L 132 del 21. 5. 1983, pag. 33».

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione